

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA**

Proposta n. 1310/2017

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1079 DEL 18 SET 2017**


**STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Personale**

Dott.ssa Maria Milena Pau 

**OGGETTO: prosecuzione congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5 D. lgs. 151/2001  
dipendente xxxx pratica n. 33**

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Coll.re Amm.vo Sig. ra M. Teresa Mannu 

Il Responsabile del Procedimento: Coll.re Amm.vo Sig. ra M. Teresa Mannu 

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio online dell'ASSL Carbonia dal 18 SET 2017 al - 3 OTT 2017

Servizio Affari Generali e Legali

Dr.ssa M. Teresa Garau 

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE

- Vista** la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n°1 di Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n. 142 del 29/12/2016 con la quale ha nominato Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia la Dr.ssa Maria Maddalena Giua;
- Visto** il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto *"Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell 'Azienda per la tutela della Salute"*;
- Dato Atto** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
- Richiamata** la legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 "Istituzione dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge regionale 28 Luglio 2006, n. 10 (Tutela della Salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 Gennaio 1995, n. 5) e alla Legge regionale 17 Novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)";
- Dato Atto** che dal 01/01/2017 per effetto della deliberazione della G.R. n. 5/12 del 23/09/2016 e conformemente a quanto previsto dall'art. 16, commi 2 e 3 della L.R. n. 17/2106 il Dr. Fulvio Moirano, ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute;
- Atteso** che l'art. 4 della Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 ha disposto l'istituzione delle Aree socio-sanitarie locali in seno all'ATS in qualità di articolazioni organizzative della medesima coincidenti con le 8 aziende incorporate nell'ATS;
- Considerato** che l'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001, così come modificato dall'art. 4, comma 1, lett b del D.lgs. n° 119/2011, prevede che i dipendenti possono chiedere un periodo di congedo per assistenza al familiare con handicap grave a condizione che la persona da assistere non si ricoverata a tempo pieno;
- Atteso** che ai sensi del D. Lgs. n. 151/2001, nonché per quanto espressamente previsto dalla circolare INPDAP del 10 gennaio 2002 n. 2, il congedo straordinario di cui trattasi deve essere concesso dal datore di lavoro entro 60 giorni dalla richiesta del dipendente;

<b>Dato Atto</b>	che la Corte Costituzionale con sentenza n. 19/2009, ha dichiarato l' illegittimità dell'art. 42, comma 5, del D. lgs. 26 marzo 2001, n° 151 nella parte in cui non include, nei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, il coniuge convivente in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave ed ha esteso al coniuge anzidetto il beneficio di cui trattasi;
<b>Dato Atto</b>	che la suddetta dipendente fruisce dei benefici di cui all'art. 33 comma 3 L.104/92;
<b>Visto</b>	il combinato disposto dell'art. 42, del D. lgs. 151/2001 e dell'art. 3, comma 106 della legge finanziaria 2003 il quale disciplina il diritto alla fruizione dei permessi nella misura della durata massima di due anni, nell'arco dell'attività lavorativa del dipendente;
<b>Acquisita</b>	la nota protocollo n. 302599 del 04/09/2017, acquisita agli atti del Servizio Personale con la quale la dipendente xxxx- pratica n. <b>33</b> in servizio presso questa ASSL di Carbonia, chiede la prosecuzione del periodo di congedo ai sensi dell'art. 42 comma 5, D. lgs. n° 151/2001, a decorrere dal 19/09/2017 05/01/2018;
<b>Acquisito</b>	il parere favorevole alla concessione del periodo di congedo ai sensi dell' art. 42, comma 5, D.lgs. n°. 151/2001 del Direttore del Servizio di appartenenza della dipendente in argomento;
<b>Accertata</b>	a seguito della necessaria istruttoria, la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ed evidenziati dalla sentenza in questione;
<b>Dato Atto</b>	che il congedo può essere fruito per un periodo massimo di due anni nell'arco dell'attività lavorativa; -che durante il periodo di congedo il dipendente ha diritto a percepire un indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento economico. L'indennità, pertanto, è corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita e cioè quella dell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con esclusione degli emolumenti variabili della retribuzione accessoria, che non abbiano, cioè , carattere fisso e continuativo. L'indennità al lordo della relativa contribuzione, per esplicita previsione normativa, spetta fino all'importo complessivo annuo pari a € 47.446,82 (importo riferito all'anno 2017, circolare INPS n. 19 del 31/01/2017). Detto importo è rivalutato annualmente a decorrere dall'anno 2018, sulla base della variazione dell'indice Istat;
<b>Atteso</b>	che ai sensi di quanto dagli artt. 42, comma 5 ter e 43, commi 1e 2, del D. lgs. n. 151 del 26/03/2001, e della circolare INPDAP n° 30 del 21/03/2001 tale periodo risulta utile ai fini del trattamento di quiescenza ma non è valutabile ai fini dell'indennità premio di servizio;
<b>Richiamato</b>	l'art. 34 comma 5 del D. Lgs. del 26/03/2001 n. 151/01 nella parte in cui prevede che detto periodo non produce effetti ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;
<b>Ritenuto</b>	di accogliere la richiesta della dipendente in questione, e provvedere formalmente col presente alla prosecuzione del periodo di congedo a

decorrere dal **19/09/2017 al 05/01/2018**, ai sensi e per gli effetti della sopra richiamata normativa;

**Rilevato**

che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 Dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29/02/2016;

**DETERMINA**

Per i motivi in premessa:

Di accogliere la richiesta della dipendente xxxx provvedendo formalmente col presente atto alla concessione della prosecuzione del periodo di congedo richiesto ai sensi dell' art. 42, comma 5, del D lgs151/2001, a decorrere dal **19/09/2017 sino al 05/01/2018**.

di dare atto altresì:

- che durante tale periodo la dipendente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative così come previsto dagli artt. 42, comma 5 ter e 43 commi 1 e 2, del D.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001;
- 
- L'indennità al lordo della relativa contribuzione, per esplicita previsione normativa, spetta fino all'importo complessivo annuo pari a € 47.446,82 (importo riferito all'anno 2017).
- 
- che i periodi di congedo ai sensi della normativa vigente e per quanto espressamente chiarito dalle circolari INPDAP n°. 11/2001 e n°. 1/2012 del Dipartimento Funzione Pubblica non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto;
- 

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL PERSONALE**

Dr.ssa Maria Milena Pau